

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio concerne una questione di inadempimento dell'intermediario all'obbligo di procedere con tempestività alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, al verificarsi di fatti estintivi del debito insoluto. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Nel mese di maggio 2009 la ricorrente, in occasione del negativo esito di un'istruttoria di mutuo presso un intermediario diverso dall'odierno resistente, veniva a conoscenza di essere stata iscritta nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia (nel prosieguo più semplicemente anche "C.R."). Non ravvisando le ragioni di tale segnalazione – attesa l'inesistenza, a quella data, di debiti insoluti nei confronti del sistema bancario – in data 11 giugno 2009 la ricorrente formulava alla Banca d'Italia istanza di accesso agli archivi della C.R. All'esito dell'accesso apprendeva

così che il suo nominativo era stato censito a luglio 2008 nella categoria “sofferenze” per un debito di € 11.060,00 da un primo intermediario. Quest’ultimo, nel mese di agosto, aveva ceduto il credito ad altra società del medesimo gruppo bancario (appunto l’odierna resistente), la quale aveva mantenuto la segnalazione per l’intero importo sino al mese di ottobre. Successivamente - essendo stato concluso tra le parti un accordo transattivo, che prevedeva il pagamento da parte della ricorrente di un importo di € 6.500,00 ad integrale definizione della posizione debitoria pendente – la resistente ha continuato a segnalare il nominativo, classificando a sofferenza il minore importo pari alla quota del debito non recuperato per effetto della transazione, definitivamente eseguita nel mese di novembre 2008, sino ad aprile 2009; quindi solo nel mese di aprile aveva provveduto a modificare la segnalazione collocando la quota residua del debito, non recuperata per effetto dell’accordo transattivo, nella categoria dei “crediti passati a perdita.

Alla luce di tali circostanze il 21 giugno 2009 la cliente adiva in via d’urgenza l’Autorità giudiziaria proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della resistente. Con il ricorso, in particolare, la cliente chiedeva al Tribunale di ordinare all’intermediario «l’immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi»; misura che veniva invocata come strumentale rispetto alle domande di merito che sarebbero state proposte nel successivo giudizio a cognizione piena, e che si individuavano con quelle di accertamento dell’illegittimità della segnalazione del proprio nominativo in Centrale dei Rischi e con quella di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Con ordinanza dell’8 settembre 2009 il Tribunale rigettava tuttavia il ricorso, giacché – pur avendo ritenuto esistente il *fumus boni iuris* – aveva ritenuto non fornita la prova del pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla mancata cancellazione della segnalazione.

Senza impugnare il provvedimento ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., in data 3 dicembre 2009 la cliente rivolgeva formale reclamo all’intermediario, ai sensi della disciplina istitutiva dell’Arbitro Bancario Finanziario, contestando l’illegittimità della «segnalazione pregressa» in C.R. e della «probabile iscrizione in CRIF (...) avendo estinto completamente il suo debito su basi transattive ed essendo in possesso di quietanza liberatoria”.

Nel reclamo – nell’ambito del quale si introducevano anche doglianze relative a (per vero assai risalenti) comportamenti di un terzo soggetto, sempre appartenente al medesimo gruppo, che avrebbero comportato l’impossibilità di conseguire un finanziamento agevolato di € 25.000,00 – la cliente insisteva nella richiesta di

cancellazione, sottolineando altresì gli *«ingentissimi danni anche di natura commerciale oltre che personali»* provocati dal permanere della segnalazione, che quantificava in € 100.000,00.

Con nota del 16 dicembre 2009 l'intermediario riscontrava la prima parte del reclamo, confermando la sussistenza della segnalazione in C.R. e motivando il proprio comportamento sulla premessa che *«la normativa della Banca d'Italia prevede la conservazione delle informazioni di rischio fino a un massimo di 36 mesi»*.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la cliente si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver brevemente riferito dei fatti sopra esposti, la cliente concludeva chiedendo nuovamente che fosse ordinata la cancellazione del proprio nominativo *«dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e da ogni altra banca dati per la segnalazione delle posizioni debitorie»* nonché che l'intermediario fosse riconosciuto obbligato a risarcirle *«tutti i danni subiti per effetto di quanto descritto[...], che si quantificano nella somma di € 100.000,00»*

L'intermediario ha tempestivamente depositato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha eccepito, preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso, sia in quanto la questione risultava essere stata già devoluta all'Autorità giudiziaria attraverso la proposizione del ricorso ex art. 700, sia comunque perché – a suo dire – i danni lamentati non potrebbero considerarsi conseguenza diretta di violazioni o inadempimenti dell'intermediario. Nel merito ha poi dedotto l'infondatezza delle domande, insistendo soprattutto sull'assenza di prova circa i danni effettivamente sofferti in dipendenza della predetta segnalazione, come del resto già rilevato dal Tribunale nel procedimento cautelare.

DIRITTO

La domanda della ricorrente non può essere esaminata, risultando fondata - ad avviso di questo Collegio - l'eccezione sollevata dall'intermediario circa la sussistenza, anche nel caso di specie, della condizione ostativa alla sottoposizione della controversia all'Arbitro Bancario Finanziario di cui ragiona l'art. 2, comma 6, Delibera CICR 275/2008 allorché esclude la competenza del suddetto organo a conoscere delle controversie *«già sottoposte all'Autorità giudiziaria»*.

Che nel caso di specie l'Autorità giudiziaria sia stata già chiamata – sia pure nella forma della cognizione sommaria, e al fine di ottenere solo una definizione interinale della lite - a conoscere della vicenda che si sottopone all'esame dell'Arbitro Bancario Finanziario è, per vero, fatto non controverso. L'unico aspetto da verificare è,

dunque, solo se l'effetto preclusivo di cui ragiona la disposizione citata sia determinato dal mero fatto che una data questione sia stata già devoluta al giudice, indipendentemente e a prescindere dalla natura del potere di cognizione da esso esercitato - se sommario o pieno, cautelare ovvero di merito - oppure se quell'effetto sia strettamente dipendente dalla natura del provvedimento richiesto e, in particolare, se in tal modo si sia inteso limitare la preclusione solo ai casi in cui il procedimento attivato avanti l'Autorità giudiziaria sia destinato a determinare una definitiva ed irretrattabile soluzione della controversia.

Ebbene, è opinione del Collegio che l'alternativa sopra descritta debba essere sciolta nel primo senso. Depone in questa direzione innanzitutto l'argomento letterale – che è sempre il primo canone da osservare in ogni operazione ermeneutica di una fonte normativa, come del resto sancisce l'art. 12 delle preleggi – atteso che l'art. 2 utilizza una formula assoluta, la quale non legittima impostazioni arbitrariamente riduttive fondate sul carattere pieno oppure solo sommario della cognizione dell'Autorità giurisdizionale investita della questione. Ma depone nella medesima direzione anche una considerazione che attiene alla stessa *ratio* dell'intervento legislativo, ovvero la considerazione che, se l'obiettivo perseguito mediante l'istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario è quello di creare un circuito di soluzione delle liti alternativo - sebbene ovviamente non sostitutivo - rispetto a quello giudiziale, caratterizzato dalla flessibilità e soprattutto dalla rapidità delle decisioni, sembra un logico corollario ritenere che la scelta di rivolgersi al giudice, che preclude l'accesso a detto meccanismo alternativo, si identifichi pure con la scelta di ricorrere a forme di tutela sommarie e semplificate, ancorché destinate a soddisfare solo un bisogno di tutela appunto urgente, e senza peraltro che nemmeno in contrario eventualmente rilevi la diversità di ampiezza (come era nel caso di specie) tra il *petitum* della domanda cautelare e il *petitum* che caratterizza la domanda proposta avanti all'ABF.

Quanto precede sembra sotto molti aspetti già sufficiente per giustificare un'interpretazione dell'art. 2 della delibera istitutiva dell'ABF in senso ampio, e dunque tale da far considerare consumato il potere di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario anche in presenza della semplice sollecitazione del Giudice a concedere un provvedimento di tutela urgente.

D'altra parte a una soluzione diversa non sembra, al Collegio, che si possa addivenire enfatizzando la circostanza che il provvedimento con cui si definisce il procedimento cautelare non è destinato ad assumere efficacia irretrattabile e, dunque, non si presta a dare una soluzione definitiva della lite esistente tra le parti.



Gli è, infatti, che, anche a prescindere dalla considerazione che la tendenza dell'attuale sistema normativo è comunque nel senso di riconoscere al provvedimento cautelare un certo qual grado di stabilità (come dimostrano le norme in punto di strumentalità attenuata introdotte sia dalla modifica degli art. 669-*octies*, sesto comma, sia anche dalla più recente modifica del 669-*octies*, settimo comma – atteso che la previsione di una necessaria statuizione anche nella fase cautelare in ordine alle spese rimarca ancor più l'autonomia e l'indipendenza rispetto al giudizio di merito – sia, per riflesso, dalla più ridotta area di operatività dell'art 669-*novies* cod. proc. civ.), quel che sembra decisivo osservare è come sia il presupposto a monte di una simile interpretazione – vale a dire l'idea che la preclusione sia legata all'attitudine ad acquistare l'efficacia propria del giudicato da parte del provvedimento con cui il procedimento giurisdizionale è destinato a concludersi – ad essere fondamentalmente priva di riscontro.

In realtà, si ripete, l'unico dato certo che emerge dalla norma dell'art. 2 della delibera CICR 275/2008, è che la sollecitazione di un intervento dell'Autorità Giudiziaria consuma il potere di rivolgersi all'ABF, sicché nulla osta a riconoscere tale attitudine anche alla scelta di proporre una domanda cautelare, alla cui proposizione del resto pacificamente oramai si riconosce l'attitudine a produrre alcuni degli effetti tipici, tanto sul terreno del diritto sostanziale (come ad esempio l'interruzione della prescrizione del diritto azionato) quanto su quello processuale (basti pensare, ad esempio, all'attitudine della presentazione del ricorso a cristallizzare la giurisdizione e la competenza ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., rendendo così irrilevanti i mutamenti di fatto e di diritto sopravvenuti), che si ricollegano alla domanda introduttiva del giudizio ordinario di cognizione.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara irricevibile il ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI